



Rep. Or. No vedi timbro informativo

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01192233356306 del 20/09/2021 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n.272622 del 21/06/2022.

Oggetto: Carpin Autogrù S.r.l. - Regolamentazione della circolazione in via Tremiti all'altezza del civico n.1 a Mestre - Venezia, dalle ore 09:30 alle ore 15:30 del giorno 11 luglio 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• la Ditta Carpin Autogrù S.r.l. ha presentato istanza di modifica della circolazione in via Tremiti all'altezza del civico n. 1 a Mestre - Venezia, per il posizionamento di un'autogrù necessaria ad eseguire i lavori di sostituzione e successiva installazione di un nuovo ventilatore cassonato;

Considerato che:

- al fini effettuare i lavori dovendo essere sollevato e collocato nel tetto il ventilatore, si rende necessario interdire la circolazione in via Tremiti all'altezza del civico n.1, nel tratto compreso tra via Giustizia e via Lissa;
- il Corpo di Polizia Locale di Venezia Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma con prot. n.297849 del 04/07/2022 ha concesso dalle ore 09:30 alle ore 15:30 del giorno 11/07/2022 l'occupazione temporanea di suolo pubblico, per eseguire i lavori sopra citati;

Riconosciuto che:

- il sollevamento sarà effettuato da un veicolo eccezionale, che dovrà collocarsi sulla sede stradale, occupandone l'intera sezione;
- il transito veicolare non potrà essere ammesso in corrispondenza dell'intervento;
- transito veicolare sarà invece concesso a monte e a valle dell'area di cantiere;

Preso atto che la Ditta dovrà rispettare le prescrizioni previste dal provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico;

Visti:

 la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Carpin Autogrù S.r.l. con marca da bollo n.01192233356317 del 20/09/2021 annullata dall'istante, acquisita prot. n.272622 del 21/06/2022;





- il provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 297849 del 04/07/2022;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione in via Tremiti all'altezza del civico n.1 in località Mestre Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
- 1.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso, nonché via delle Tremiti strada senza uscita;
- 1.2. istituire il divieto di transito in corrispondenza dell'area dei lavori in via Tremiti;
- 1.3. presegnalare il divieto di transito in corrispondenza dell'area dei lavori in via Tremiti, nonché la direzione obbligatoria diritto per i veicoli percorrenti via Giustizia, eccetto residenti e frontisti per accesso alle proprietà private;
- 1.4. segnalare la deviazione per via Lissa per i veicoli diretti verso via Tremiti;
- 1.5. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità della circolazione pedonale;
- 1.6. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del





cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

4. prescrizioni a carattere generale:

- 4.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.6. la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8. sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 09:30 alle ore 15:30 nel giorno 11 luglio 2022.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.





La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 5 luglio 2022

per IL DIRIGENTE Arch. Loris Sartori

IL DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."